

# GR\_GERICHTE U 2009 19 vom 15. Dezember 2009

GR Gerichte, 2009-12-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_U\\_2009\\_19](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_U_2009_19)

FR: GR\_GERICHTE U 2009 19 du 15 décembre 2009

IT: GR\_GERICHTE U 2009 19 del 15 dicembre 2009

## Regeste

rescissione del rapporto di servizio e pretese salariali | Personalrecht

## Erwägungen

### E. 1

La controversia verte in primo luogo sulla liceità della disdetta del rapporto d'impiego della ricorrente. La competenza di questo Giudice a statuire sul ricorso è incontestatamente data giusta quanto previsto all'art. 49 cpv. 1 lett. a della legge sulla giustizia amministrativa (LGA) in concomitanza con l'art. 66 cpv. 4 della legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni (LCPers), applicabile per analogia ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza comunale per il personale (OPCo). Per quanto riguarda la pretesa pecuniaria, questa va fatta valere mediante azione ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. e LGA.

Contrariamente a quanto preteso dal comune, sulla legittimità della pretesa non poteva previamente esprimersi l'autorità convenuta nell'ambito di una decisione. Come il Tribunale amministrativo ha già avuto modo di precisare, la fondatezza di una pretesa pecuniaria come quella in parola non può essere oggetto di una decisione impugnabile mediante ricorso, anche se questa deriva dal rapporto di diritto pubblico. All'autorità manca la competenza per statuire, mediante decisione, su indennità finanziarie derivanti dal rapporto di servizio di diritto pubblico. In questi casi, poiché la decisione di constatazione negativa relativa ad una prestazione pecuniaria non può essere oggetto di decisione, la via del ricorso al Tribunale amministrativo non è data. L'eventuale comunicazione dell'autorità comunale va allora intesa come la semplice espressione di una volontà (rifiuto) rispetto alle pretese avanzate dalla danneggiata (cfr. sull'intera questione: H. Kistler, Die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Graubünden, Zurigo 1979, pag. 99 ss.;

PTA 1995 no. 10, DTA 712/95 e 287/96). Dal fatto che l'istante abbia introdotto un ricorso, nel quale viene inclusa anche una pretesa promuovibile solo mediante azione, non può comunque derivarle alcuno svantaggio.

### E. 2

a) L'istante contesta a priori la possibilità di poter pronunciare una disdetta nei propri confronti, dopo il rinnovo incondizionato del contratto di lavoro al 50% ancora nel dicembre 2008, poiché così facendo l'autorità comunale contravverrebbe al principio della buona fede. Il principio della buona fede ancorato all'art. 9 CF - applicabile a tutto l'ambito dell'attività dello Stato - conferisce ad ogni individuo la facoltà di esigere che l'autorità statale si conformi alle sue promesse e sia coerente nei propri comportamenti, evitando di contraddirsi o di deludere la fiducia da essa ragionevolmente suscitata (DTF 131 II 627 cons. 6.1, 130 I 26 cons. 8.1, 125 I 219 cons. 2c, 122 II 123 cons. 3b/cc e 121 I 181 cons. 2a). Esso vuole che l'amministrazione e le amministrate si comportino reciprocamente in

modo leale. In particolare, l'amministrazione deve astenersi da qualsiasi comportamento proprio a trarre in inganno l'amministrata e non deve poter trarre alcun vantaggio da un atteggiamento scorretto o poco chiaro da parte sua (DTF 129 II 381 cons. 7.1 e 124 II 269 cons. 2a). A certe condizioni, la cittadina può anche esigere che l'amministrazione si conformi alle promesse o alle assicurazioni che questa le ha fatto e che non inganni la fiducia che lei ha legittimamente posto in essa (DTF 128 II 125 cons. 10b/aa e 118 Ib 582 cons. 5a). Allo stesso modo il diritto alla tutela della buona fede può essere invocato in presenza di un comportamento dell'amministrazione suscettibile di risvegliare nell'amministrata un'aspettativa o una legittima speranza (DTF 129 II 381 cons. 7.1 e 126 II 387 cons. 3a con riferimenti). Questo diritto esiste soltanto a determinate e cumulative condizioni: l'autorità deve anzitutto essere intervenuta in una circostanza concreta nei confronti di una persona determinata (DTF 125 I 274 cons. 4c); essa deve avere o essere reputata avere agito nel rispetto dei limiti della sua competenza; l'invalidità o l'errore dell'atto sul quale l'amministrato ha improntato il suo comportamento non doveva essere immediatamente riconoscibile; l'amministrato stesso deve essersi fondato su queste assicurazioni o su tale comportamento per prendere disposizioni che non può modificare senza subire un pregiudizio

(DTF 121 V 66 cons. 2a); infine, e in ogni caso, la situazione giuridica non deve essersi modificata tra il momento in cui l'autorità si è pronunciata e quello in cui l'amministrato ha preso le sue disposizioni (DTF 131 II 636 cons. 6, 129 I 170 cons. 4.1 e 122 II 123 cons. 3b/cc). b) Il 1. gennaio 2009 entrava in vigore sul territorio comunale la nuova OPCo, approvata dalla giunta comunale il 18 agosto 2008. Onde conformare la situazione di tutti i dipendenti comunali alla nuova normativa, si rendeva necessaria la sistematica sostituzione dei precedenti contratti di lavoro con dei nuovi contratti di diritto pubblico. A tutto il corpo insegnanti, il nuovo contratto veniva inviato il 5 settembre 2008 ed in seguito potevano essere richieste informazioni o un colloquio personale. Anche se inizialmente la sottoscrizione dei nuovi contratti era prevista tra il 22 e il 26 settembre 2008, la necessità di un incontro con gli insegnanti per discutere la proposta di contratto rendeva necessaria una posticipazione. Il 18 settembre 2008, gli insegnanti venivano informati che "senza ulteriori comunicazioni entro i termini legali (art. 34 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni, LS), il grado d'occupazione resta invariato". Giusta l'art. 34 cpv. 3 in fine LS, la rescissione ordinaria del rapporto di servizio deve avvenire per la fine dell'anno scolastico. Essa deve essere comunicata in forma scritta all'insegnante rispettivamente all'ente responsabile entro la fine di febbraio. La ricorrente sottoscriveva il proprio contratto il 1. dicembre 2008, senza subire alcuna modifica delle proprie condizioni d'impiego. Essa poteva pertanto concepire tale contratto come la continuazione del precedente grado di occupazione al 50% fintanto non fosse sopraggiunta (entro la fine di febbraio appunto) un'eventuale disdetta ordinaria giusta l'art. 34 LS. c) Parallelamente, il consiglio scolastico discuteva a due riprese, una volta con tutte le insegnanti toccate dalla codocenza (21 ottobre 2008) e una volta personalmente con la ricorrente (18 novembre 2008), la probabilità che per l'anno 2009/2010 venisse messo a concorso un posto di lavoro a tempo pieno per la scuola dell'infanzia. Da questa cronologia è evidente che l'istante e il consiglio scolastico sapevano della necessità di rinnovare il contratto di lavoro già dal settembre 2008 (anzi prevedevano già di sottoscrivere tali modifiche

entro il mese di settembre 2008) e che malgrado questo alla docente veniva ventilata la possibilità di una soppressione dell'impiego per il nuovo anno scolastico. Essa non poteva

pertanto concludere che con la sottoscrizione del nuovo contratto venissero a cadere tutte le reticenze in merito alla codocenza, giacché era stata informata il 18 settembre 2008 di una possibile disdetta entro i termini legali del grado di occupazione e in seguito concretamente messa al corrente dell'intenzione di creare un posto a tempo pieno. In ogni caso poi, agli inizi di dicembre 2008 era per il consiglio scolastico legalmente impossibile proporre all'istante un contratto a tempo determinato, come proposto nel ricorso, o una qualsivoglia clausola contrattuale suscettibile di pregiudicare la situazione occupazionale della ricorrente, senza il previo ossequio dei termini di disdetta. Non è poi in ogni caso dato sapere quali sarebbero le disposizioni prese dalla docente e che non potrebbe più modificare senza subire un pregiudizio. Per l'anno scolastico allora in corso la ricorrente era impiegata al 50% sotto l'egida del vecchio e del nuovo contratto di lavoro. Per l'anno successivo come già le era stato ventilato, veniva licenziata entro la fine di febbraio 2009, in ossequio ai regolari termini di disdetta. Ne consegue che l'appello alle regole della buona fede risulta ingiustificato e non può giovare alla causa dell'istante.

### **E. 3**

a) L'istante invoca una violazione del diritto di audizione. Giusta la giurisprudenza del Tribunale federale, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessata di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, di fornire prove circa i fatti suscettibili d'influire sul provvedimento, di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo nonché di ottenere una decisione motivata (cfr. DTF 126 I 15 cons. 2a/aa e riferimenti). Scopo del diritto costituzionale è che una parte debba essere orientata sulle disposizioni a suo scapito che l'autorità intende prendere, in modo tale che possa determinarsi sugli aspetti essenziali della questione, prima che venga emanato il provvedimento. b) L'istante non sarebbe stata previamente informata che anche la precedente codocenza avrebbe dato adito a critiche, che l'ispettorato scolastico avrebbe preferito per i bambini della scuola dell'infanzia un'unica persona di riferimento e che a motivo della disdetta sarebbe stata presa in considerazione anche la sottoscrizione della petizione a favore del preasilo. Evidentemente, la censura relativa al diritto di audizione cade a lato, essendo queste questioni dei corollari ai temi indicati nello scritto del 20 gennaio 2009. In detta comunicazione venivano indubbiamente sufficientemente esposti i motivi essenziali a sostegno della probabile disdetta. La cattiva esperienza fatta nell'ambito della prima codocenza si aggiungeva alla seconda esperienza ed era all'istante perfettamente nota, essendo stata personalmente invitata per iscritto il 20 novembre 2003 a voler trovare un migliore accordo con la collega nell'interesse di tutti. Nell'ambito del colloquio personale con la ricorrente del 18 novembre 2008, l'ispettrice confermava che la soluzione ideale fosse una docenza al 100%, in quanto il 50% avrebbe potuto funzionare solo in caso di perfetta intesa tra le due docenti. Anche su tale punto pertanto l'istante sapeva quale fosse il punto di vista almeno dell'ispettrice. Per quanto riguarda infine la sottoscrizione della petizione per il preasilo, questa considerazione era stata ripresa nella decisione di licenziamento essenzialmente per motivare la mancanza di fiducia che si era nel frattempo istaurata tra le parti in seguito a diversi precedenti. Del resto che la sottoscrizione della petizione avesse dato adito a diverse critiche in seno al consiglio scolastico era all'istante perfettamente noto. Infatti, il 19 settembre 2007, aveva avuto luogo un colloquio con le insegnanti nell'ambito del quale alla ricorrente veniva opposto un atteggiamento sleale verso il proprio datore di lavoro sia sottoscrivendo che raccogliendo

consensi per la petizione. Come si evince chiaramente dal protocollo, la discussione era stata oltremodo accesa e l'istante si era rivolta al consiglio scolastico "con un tono assai forte". Per questo Giudice, in base allo scritto del 20 gennaio 2009 l'istante ha potuto indubbiamente esprimersi sugli aspetti essenziali della questione e il suo diritto d'audizione è stato salvaguardato.

#### **E. 4**

a) I rapporti d'impiego dei docenti delle scuole comunali sono nell'evenienza retti dall'OPCo e per quanto non previsto dalla stessa dalla LCPers e dall'ordinanza sul personale (OCPers) in virtù di quanto previsto all'art. 2 OPCo, il quale precisa ancora che in caso di norme divergenti fa stato il diritto

comunale. Ai sensi dell'art. 4 OPCo, per la nomina e la disdetta degli insegnanti è competente il consiglio scolastico. In merito alla disdetta ordinaria, analogamente a quanto previsto dalla LCPers all'art. 9 cpv. 1, l'art.

#### **E. 5**

a) Nell'evenienza in oggetto, non è contestato che l'istante sia una docente competente e apprezzata per quanto riguarda l'insegnamento in senso stretto, come attestano del resto le conferme espresse dai docenti delle scuole dell'obbligo e come risulta pure dai rapporti del 2006 e 2007 dell'ispettrice e ispettore scolastici. Anche l'impegno in materia didattica non viene in questa sede messo in discussione. Poiché questo Giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, è convinto che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), esso rinuncia ad assumere altre prove sulle qualifiche professionali della docente strettamente connesse all'insegnamento (DTF 122 II 469, 122 V 162, 119 Ib 505), non venendo queste messe in dubbio e non costituendo neppure il motivo di disdetta.

b) In primo luogo e come motivo prevalente a fondamento della disdetta, il consiglio scolastico invoca l'inidoneità della ricorrente a svolgere il proprio lavoro nell'ambito di una docenza ripartita. Contrariamente a quanto enfaticamente preteso nel ricorso, la censura è indubbiamente motivata. L'istante manca della necessaria collegialità per esplicitare una codocenza. Questa carenza veniva espressamente evidenziata anche dalla responsabile della scuola dell'infanzia allorquando constatava l'insufficiente sostegno dimostrato dall'istante nei confronti della collega proveniente da un'altra scuola in palese contrasto a quello che invece la dovuta professionalità avrebbe richiesto (vedi verbale d'interrogatorio, pag. 3). La ricorrente aveva infatti indubbiamente avuto dei problemi già nell'abito della codocenza a .... Allora si era trattato di una docenza ripartita imposta da motivi di contingentamento. La negativa esperienza fatta con le due docenti non era però, contrariamente a quanto ventilato dall'istante, da ricondurre a delle mancanze della collega italiana, ma ad un'incompatibilità tra le due insegnanti. All'epoca e onde appianare la situazione il consiglio scolastico aveva emanato delle direttive sul metà tempo per la scuola dell'infanzia. Il preambolo di tali direttive - sottoscritte delle due docenti in data 24 marzo 2004 - ricordava che la scuola dell'infanzia "può funzionare solo se tra le due insegnanti l'intesa è buona e se da entrambe le parti esiste volontà di collaborare". Tra gli impegni presi in virtù di tali direttive veniva poi espressamente sancito il dovere di collegialità reciproca. c) La seconda esperienza di docenza ripartita, questa volta tra due insegnanti che si erano per così dire "scelte", avendo un'unità di dottrina e frequentato la stessa scuola negli stessi anni (vedi verbale d'interrogatorio della responsabile delle scuole dell'infanzia del 16 novembre 2009, pag. 3),

terminava con le dimissioni della collega di lavoro per incompatibilità di carattere con la ricorrente. Anche questa docenza ripartita che vedeva impegnata l'istante aveva dato adito a critiche, giacché le insegnanti come già in precedenza mancavano di collegialità, avevano difficoltà a partecipare congiuntamente a manifestazioni comuni o a incontri organizzati dall'ispettrice scolastica. Nell'organizzazione del metà tempo ognuna propendeva a partecipare alternativamente alle attività comuni, malgrado il consiglio

scolastico avesse chiaramente ribadito alle insegnanti l'obbligo di partecipazione congiunta a tali avvenimenti (vedi verbale d'interrogatorio della responsabile delle scuole dell'infanzia del 16 novembre 2009, pag. 2, lettera alle due docenti del 6 settembre 2006 e protocollo del consiglio scolastico 9/06). Nel protocollo della seduta del 28 settembre 2006, la responsabile delle scuole dell'infanzia riferiva al consiglio scolastico altre vicende in cui le due docenti "mancano di collaborazione, assumendo un atteggiamento di minimalismo e malcontento nei confronti della loro responsabile". Il disagio tra le due docenti traspare poi chiaramente anche dal protocollo del 2 settembre 2008 riferito ad un incontro tra di esse e dal quale sembra scaturire che al "momento ognuna continua per la sua strada". Anche senza voler fare pieno affidamento sulle "osservazioni dei genitori degli allievi della scuola dell'infanzia" la questione della mancanza di collaborazione tra le maestre impegnate nella codocenza era però indubbiamente un tema anche per le persone estranee al contratto d'impiego. Parimenti ne è della preferenza di affidare i bambini al "sistema con una docente", espressamente richiesta da 14 genitori, per gli anni scolastici 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, mentre solo una richiesta chiedeva espressamente l'assegnazione del bambino alla scuola con la codocenza di cui faceva parte la ricorrente. d) Per l'istante l'inchiesta condotta non sarebbe affidabile in quanto anonima e il risultato della stessa non sarebbe stato preso troppo sul serio dall'autorità scolastica, avendo questa optato per una seconda codocenza per il successivo anno scolastico 2008/2009. Come si è già detto, l'inchiesta condotta attestava un certo malcontento nei genitori per la doppia occupazione, essendo percepibile che le insegnanti non collaboravano bene tra loro. In questo senso, indipendentemente dall'anonimato, il risultato dell'inchiesta confermava quanto era già ampiamente a conoscenza dell'autorità scolastica. Per le iscrizioni all'asilo invece, le maggiori preferenze per la docenza unica non erano anonime. Effettivamente poi, l'inchiesta condotta non impediva d'introdurre una nuova doppia occupazione nella parallela classe della scuola dell'infanzia. Come giustamente addotto dal comune convenuto, questa decisione era però già stata presa in precedenza. Infatti, la scelta a favore di una docente unica avrebbe comportato la necessità

di disdire il rapporto di lavoro con una insegnante o ambedue le docenti interessate già entro la fine di febbraio 2008, fatto impossibile da eseguirsi essendo stata l'inchiesta condotta solo nella primavera successiva. e) Alla luce delle due negative esperienze fatte in precedenza, è per questo Giudice indubbiamente dato un motivo materialmente giustificato per la disdetta in quanto il comportamento dell'istante per una codocenza andava qualificato indubbiamente d'insoddisfacente, per la mancanza di disponibilità verso la collega, per un certo minimalismo nella concezione della ripartizione dell'attività a metà tempo e per i conflitti, avvertibili anche dall'esterno, che ne risultavano. Già per questi motivi la continuazione del rapporto d'impiego con il sistema della codocenza appariva ragionevolmente inesigibile. La censura stando alla quale il consiglio scolastico avrebbe dovuto sostenere meglio le insegnanti non può essere sentita. Già nell'ambito della prima codocenza il consiglio scolastico aveva convocato le due insegnanti e discusso la

problematica, incaricato l'ispettorato di seguire le due colleghe oltre ad emanare delle direttive per il metà tempo per quanto riguardava la ricorrente. In seguito poi, l'istante stessa riteneva giustificato partecipare alternativamente con la collega di doppia occupazione alle sedute organizzative previste per l'inizio dell'anno, ignorando quanto era già stato materia di discussione nella precedente codocenza. Anche nei confronti della responsabile della scuola, che cercava di discutere e organizzare il metà tempo, l'istante e la collega non assumevano certo un atteggiamento positivo, dal momento che ritenevano sufficiente una presenza alternata e che la ricorrente addirittura rinfacciava alla responsabile di aver agito d'impeto nel pretendere la presenza delle due insegnanti (vedi lo scambio di corrispondenza elettronica del settembre 2006, allegato no. 22 del comune convenuto e verbale d'interrogatorio della responsabile delle scuole dell'infanzia del 16 novembre 2009, pag. 2). Considerato poi che le docenti si sentivano addirittura spiate e controllate del consiglio scolastico (vedi verbale d'interrogatorio della responsabile delle scuole dell'infanzia del 16 novembre 2009, pag. 5), la pretesa di un maggiore impegno e intervento dell'autorità di vigilanza per appianare la situazione risulta in queste circostanze se non inspiegabile perlomeno in contraddizione con l'atteggiamento assunto

dall'istante in precedenza. In tali condizioni è evidente che al consiglio scolastico non può essere promosso alcun rimprovero.

#### **E. 6**

La decisione di sopprimere il metà tempo per la docenza che vedeva impegnata la ricorrente non costituisce neppure una forma di discriminazione indiretta fondata sul sesso. Come emerge dall'intera documentazione agli atti, la decisione di sopprimere il metà tempo non era dettata da una volontà di fondo di sopprimere la doppia occupazione, bensì nel caso concreto dalla ripetuta mancata volontà (e forse anche facoltà) dell'istante di collaborare con l'altra coobbligata come si addice a tale forma d'impiego. Come anche chiaramente comunicato a tutti gli insegnanti il 19 febbraio 2009, il consiglio scolastico non era contrario agli impieghi a metà tempo nella scuola elementare e superiore. Soprattutto per la scuola dell'infanzia, in considerazione delle classi con un elevato numero di bambini anche ancora molto piccoli e del fatto che per molti di loro si tratterebbe del primo impatto con una nuova persona di riferimento fuori dall'ambito familiare, il consiglio scolastico e l'ispettorato ritenevano "ideale una sola insegnante. Può senz'altro andare bene anche una codocenza, questa però richiede il massimo impegno ed un'ottima intesa fra le due docenti". Del resto, la decisione di occupazione doppia per la parallela classe di scuola dell'infanzia non è stata revocata, a sostegno del fatto che l'autorità non è, di principio, contraria a tale forma d'insegnamento.

#### **E. 7**

a) La decisione di sopprimere la codocenza non viola neppure il principio della parità di trattamento. Detto principio non vieta che vengano effettuate distinzioni, ma richiede che le stesse siano giustificate da ragioni serie e obbiettive. In altre parole, esso impone unicamente che fattispecie giuridicamente uguali siano trattate in modo uguale e che fattispecie giuridicamente diverse lo siano in modo diverso (DTF 131 I 103 cons. 3.4, 129 I 357 cons. 6 e 121 I 100 cons. 3a). Va in primo luogo ricordato che alla scuola dell'infanzia vengono occupate docenti a tempo pieno e in codocenza. Rispetto alle altre docenti impiegate a metà tempo, la situazione dell'istante è diversa. In primo luogo, una delle due coobbligate all'insegnamento ha dimissionato per incompatibilità di carattere con l'altra

collega, mentre nella

parallela sezione non vi sono dimissioni. In secondo luogo, il consiglio scolastico reputava che alla nuova codocenza di solo un anno andasse accordata ancora un'opportunità. Per contro, la negativa esperienza vissuta con l'istante in codocenza si era già protratta per complessivamente sette anni, con due diverse colleghe. Non vi è pertanto nessuna disparità di trattamento con le altre impiegate a metà tempo nell'opzione fatta a favore di una docenza unica. b) La ricorrente si considera discriminata anche avverso tutto il corpo insegnanti, essendo la sola vittima di una ristrutturazione che avrebbe invece dovuto coinvolgere tutti. Anche questa censura non può essere accolta. La decisione di sopprimere la doppia occupazione in oggetto è essenzialmente imputabile al comportamento dell'istante e eventualmente della sua collega, incapaci e inadatte per un tale tipo d'impiego. Il motivo che ha portato alla pretesa ristrutturazione è quindi riconducibile alla ricorrente. Una disparità verrebbe perpetrata propriamente qualora tutto il corpo insegnanti dovesse subire delle ristrutturazioni altrimenti evitabili, a causa di specifiche persone.

#### **E. 8**

a) A motivo della disdetta, l'autorità invocava anche il deterioramento del rapporto di fiducia tra impiegata e datore di lavoro. L'istante avrebbe a più riprese mancato di rispetto ai propri superiori, avrebbe dovuto essere redarguita per la scarsa collaborazione e l'atteggiamento minimalista nei confronti del proprio datore di lavoro e si sarebbe fatta paladina del preasilo, diversamente da quanto deciso dall'autorità scolastica. Contrariamente a quanto preteso dall'istante, il deterioramento del rapporto di fiducia non è riconducibile unicamente alla sottoscrizione della petizione a favore del preasilo, alla raccolta di firme e alla critica presa di posizione sulla stampa locale riguardo l'ammissibilità alla scuola dell'infanzia di bambini di quattro anni, ma è stato un processo che, come esposto anche nella fattispecie, si trascinava da anni. Basti ricordare l'ammonimento durante l'avvento del 2002, l'intervento del consiglio scolastico nel novembre 2003, l'ammonimento del settembre 2006 al quale l'istante rispondeva per le rime (vedi scambio e-mail del 10 settembre 2006) e l' "atteggiamento non del tutto rispettoso nei confronti del consiglio scolastico" al quale si rivolgeva "con tono assai forte" il

19 settembre 2007. Pretendere in queste circostanze, ad oltre un anno e mezzo dalla petizione e pubblicazione della critica, che l'istante sia stata licenziata perché esercitava un proprio diritto costituzionale è fuori luogo. Presupposto però per l'applicabilità, anche se solo per analogia, dell'art. 336 cpv. 1 lett. b CO è propriamente quello che l'esercizio del diritto sia una diretta conseguenza del licenziamento (U. Streiff/A. von Kaenel, op. cit., pag. 670 ss). b) Giova comunque sulla questione fare le seguenti osservazioni. Come il Tribunale amministrativo ha già avuto modo di precisare (STA U 09 40), in qualità di dipendente di un ente pubblico, la ricorrente ha un dovere di fedeltà e dignità che travalica le esigenze peculiari del servizio e che influenza anche la sua vita privata. Lo specifico obbligo di fedeltà di coloro che svolgono una funzione pubblica impone loro di fare quello che l'interesse della comunità esige e di omettere tutto ciò che lo possa oggettivamente compromettere o pregiudicare. L'istante ha indubbiamente in qualità di docente la possibilità di esercitare i propri diritti costituzionali quali la libertà di espressione e di petizione, salvo che tale diritto leda un obbligo derivante dal rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell'azienda (art. 336 cpv. 1 lett. b CO). Nel caso in parola, che il funzionamento della scuola dell'infanzia fosse stato pregiudicato

emerge già dal fatto che il consiglio scolastico aveva dovuto indire una riunione il 19 settembre 2007, poiché dall'introduzione dei bambini di quattro anni all'asilo si riscontrava un clima di paura, insicurezza e sfiducia da parte dei genitori, causato in gran parte dall'aperta ostilità dimostrata dalle insegnanti verso la decisione presa dal loro datore di lavoro. Il disagio risentito dai genitori a questo proposito è più che comprensibile. Basti poi a questo riguardo ricordare che la giurisprudenza in materia lascia un certo margine di apprezzamento per quanto concerne la possibilità di esprimere una critica privata (in quanto genitrice per esempio) avverso l'operato del datore di lavoro, mentre è decisamente più severa per quanto riguarda una critica pubblica (vedi gli esempi citati da U. Streiff/A. von Kaenel, op. cit., marginale 6 all'art. 336 CO riguardanti uno psicologo licenziato per aver pubblicamente criticato la prassi di selezione della scuola o la fondatezza di un licenziamento in seguito a divergenze di fondo sull'organizzazione

scolastica). Del resto, se è vero che anche l'ex ispettore scolastico abbia approvata materialmente la motivazione contenuta nella petizione, lo stesso si asteneva dal sottoscrivere proprio anche per motivi di deontologia professionale. Ne consegue che in nessun caso al consiglio scolastico può essere accollata una disdetta abusiva, ciò che rende infondata anche la pretesa pecuniaria fondata sull'art. 336 CO.

#### **E. 9**

La disdetta è poi anche proporzionale al fine perseguito. Il principio della proporzionalità esige, da un lato, che il mezzo usato sia proprio a conseguire lo scopo che l'autorità si prefigge e che, d'altro canto, esista un rapporto ragionevole tra il risultato che si vuole raggiungere e le restrizioni che sono necessarie per il conseguimento di tale risultato (DTF 126 I 222 cons. 2c in fine, 124 I 44 cons. 3e, 119 Ia 353 cons. 2a, 118 Ia 397 cons. 2b). Nell'evenienza, dopo il licenziamento della collega, la ricorrente considera che l'unica misura proporzionale sarebbe stata l'assunzione di una seconda docente a tempo parziale o eventualmente un rimpasto. Quest'ultima proposta fa però astrazione del fatto che la ricorrente sia già alla seconda negativa esperienza per incapacità di gestire una codocenza. L'istante non ha saputo gestire a soddisfazione del datore di lavoro né la codocenza imposta per motivi occupazionali, né quella nella quale le due docenti avevano liberamente scelto di lavorare assieme. In queste condizioni è difficile intravedere una reale possibilità di successo per una misura come il rimpasto. Analoghe considerazioni si impongono per l'ulteriore creazione di un posto a tempo parziale. Tale soluzione non avrebbe però permesso di conseguire il fine che l'autorità scolastica intendeva perseguire, ovvero creare un sistema che funzionasse senza continue lamentele sull'incompatibilità delle insegnanti. Per l'autorità scolastica tale miglior sistema era - riferito all'istante - quello della soppressione della codocenza a favore della docenza unica, il che implicava la messa a concorso del posto di lavoro per il quale la ricorrente non si era però più candidata.

#### **E. 10**

Considerate le ripetute lamentele da parte dei genitori (nel 2002 e nel 2007 nonché la preferenza espressa per la scuola dell'infanzia a favore della docente unica) e quindi, già per questo, l'indubbia ripercussione

sull'andamento organizzativo della scuola dell'infanzia dell'incompatibilità tra colleghe e dell'assenza di una vera volontà di collaborare per il fine comune, la decisione è retta anche da un interesse pubblico.

#### **E. 11**

In conclusione, viene in questa sede confermata la liceità della disdetta in oggetto, ciò che rende priva di fondamento la richiesta di un'indennità per torto morale. Si impone a questo stadio del procedimento la determinazione del valore litigioso, essendo questo determinante per stabilire il rimedio giuridico. Come previsto dall'art. 67 LCPers, se il Tribunale amministrativo giudica ingiustificata una decisione in materia di disdetta dopo il periodo di prova, esso non può annullare la decisione e ripristinare il rapporto d'impiego, ma è competente per emanare una decisione d'accertamento. Ne consegue che, anche un esito positivo del ricorso non avrebbe comunque permesso all'istante di riprendere la propria attività. Il valore litigioso della presente controversia è pertanto rappresentato dalla pretesa pecuniaria perorata in questa sede e pari a fr. 47'701.--. Per il resto, giusta quanto previsto all'art. 34 lett. h del Regolamento del Tribunale federale (RTF), la prima camera di diritto sociale tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono il personale nel settore pubblico. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LGA nella procedura di ricorso, la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. Per le ripetibili, l'art. 78 cpv. 2 LGA prevede che alla Confederazione, al Cantone e ai comuni, nonché alle organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico non vengono di regola assegnate ripetibili, se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 600.-- - e le spese di cancelleria di fr. 518.-- totale fr. 1'118.--

il cui importo sarà versato da ... entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.